



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Designazione “Ente Nazionale Risi” quale autorità pubblica ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Riso di Baraggia Biellese e Vercellese”, registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 982 della Commissione del 21 agosto 2007 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta “Riso di Baraggia Biellese e Vercellese”;

Visto il Regolamento (UE) n. 1296 della Commissione del 9 dicembre 2011, con il quale è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

Visto in particolare l'art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante “Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate”, che, d'intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, concernente la Banca dati vigilanza;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e successive modifiche;

MIPAAF - VICO 1 - Autorizzazioni ODC - Prot. Interno N.0284488 del 21/06/2021



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il D.M. 4 dicembre 2020 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il D.P.C.M. 14 ottobre 2020, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato;

Visto il decreto 6 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale n.118 del 23 maggio 2014, con il quale l'"Ente Nazionale Risi" è stato designato quale autorità pubblica ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese"

Considerato che con nota del 1° giugno 2021 l'"Ente Nazionale Risi" ha trasmesso il piano dei controlli definitivo, con allegata modulistica e tariffario, per la denominazione "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese";

Considerato che il piano sopra citato, con allegata modulistica e tariffario, è stato ritenuto conforme ed è stato trasmesso alla Regione Piemonte con nota n.257648 del 4 giugno 2021, al fine di acquisire un parere di competenza;

Vista la nota n.27 del 9 giugno 2021 con la quale il "Consorzio di tutela Riso di Baraggia Biellese e Vercellese" ha confermato, quale struttura di controllo della denominazione protetta "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese" l'"Ente Nazionale Risi";

Considerato che la Regione Piemonte con nota n. 15800 del 10 giugno 2021 ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla documentazione sopra citata;

Considerato che sussistono i requisiti necessari per designare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese";

D E C R E T A

**Articolo 1
(Designazione)**

L' "Ente Nazionale Risi" con sede in Milano, Piazza Pio XI, è designata quale autorità pubblica per le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese", registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 982 del 21 agosto 2007.

MIPAAF - VICO 1 - Autorizzazioni ODC - Prot. Interno N.0284488 del 21/06/2021



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Articolo 2

(Approvazione del piano dei controlli e tariffario)

Il piano dei controlli e il tariffario relativi alla denominazione “Riso di Baraggia Biellese e Vercellese”, presentati dall’ “Ente Nazionale Risi”, sono approvati.

Articolo 3

(Obblighi del soggetto designato)

1. L’ “Ente Nazionale Risi” per tutta la durata del periodo di validità della designazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’ autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

2. L’ “Ente Nazionale Risi”, sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario, il personale ispettivo, la composizione degli organi collegiali, così come depositati presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.

3. Le variazioni indicate al comma precedente sono approvate dall’ Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.

Articolo 4

(Decorrenza e durata del provvedimento)

1. 1. La designazione di cui all’ art. 1 ha durata triennale e decorre dalla data del presente decreto.

2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato ai sensi dell’ articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’ Autorità nazionale competente, l’ intenzione di confermare l’ “Ente Nazionale Risi” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’ elenco di cui all’ art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l’ autorità pubblica da designare

Articolo 5

(Vigilanza)

L’ “Ente Nazionale Risi” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Piemonte, ai sensi dell’ art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Articolo 6

(Obblighi di comunicazione)

1. L’ “Ente Nazionale Risi” comunica in forma telematica, al Dipartimento dell’ Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alla Regione competente per territorio, le quantità di prodotto certificate nell’ anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’ anno successivo.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

2. L'“Ente Nazionale Risi” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell'art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell'anno successivo.

3. L'“Ente Nazionale Risi” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.

Articolo 7

(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)

L'inosservanza, da parte dell'“Ente Nazionale Risi” delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca della designazione di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Tomasello
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)